

# Studio Legale Biagini

VIA G. ASCOLI N. 61 – 54100 MARINA DI MASSA (MS)

VIA G. PASCOLI N.39 – 54100 MASSA (MS) TEL 0585 796173 & FAX 0585 869267

VIA BATTIFERRO N. 63 – RIZZOLO DI REANA DEL ROJALE – 33100 UDINE TEL/FAX 0432 857205

VIA ROMA N. 61 – 07100 SASSARI (SS) (STUDIO LEGALE AVV. TIZIANA MUZZETTO) TEL. & FAX 079 9948171

[studiobiaginisegret@libero.it](mailto:studiobiaginisegret@libero.it)

**TRIBUNALE DI IVREA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 700 CPC**

**E ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC**

**TALARICO BRACCIOROSSO ANNA**, nata a Torino (TO), il 12/07/1964, C.F. TLR NNA 64L52 L219 H, residente a Sersale (CZ), Piazza De Seta 1, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliata all'indirizzo pec: [avvdanielebiagini@cnfpec.it](mailto:avvdanielebiagini@cnfpec.it) ed in Massa (MS), Via Pascoli n. 39, assistita, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Biagini (BGN DNL 69E18 F023 Y), e dall'Avv. Francesco Bertolini (BRT FNC 74R04 A496 Z), unitamente e disgiuntamente tra loro, per delega inserita nel fascicolo telematico ex art. 83 cpc, per comunicazioni di cancelleria pec [avvdanielebiagini@cnfpec.it](mailto:avvdanielebiagini@cnfpec.it), [francesco.bertolini@avv.sp.legalmail.it](mailto:francesco.bertolini@avv.sp.legalmail.it), oppure fax 0585 869267

## PREMETTE

- 1) che, dalla data del 15/12/2015, la parte ricorrente è dipendente a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR), in persona del Ministro in carica, corrente in Roma, Viale Trastevere 76/A, con la qualifica ufficiale di Docente di scuola secondaria, per la classe di concorso A021 (Discipline pittoriche), con effettive mansioni di insegnante, CCNL Scuola 2007, oggi applicata in Castellamonte (TO) presso il Liceo Artistico "Felice Faccio";
- 2) che l'assunzione della parte ricorrente avveniva, in Pisa, nell'ambito della cd Fase "C" del piano straordinario di assunzioni, di cui alla L. 107/2015;
- 3) che la parte ricorrente è stata interessata dalle procedure di mobilità relative all'anno scolastico 2016/2017, in forza della L. 107/2015, art. 1, co. 108, (come modificato dal Dl 42/2016), dall'O.M. n. 241/2016 08/04/2016



del Miur, e del CCNI mobilità del 08/04/2016;

- 4) che, ex L. 107/2015, art. 1 co. 108, si è previsto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, suddiviso per fasi, in corrispondenza delle varie fasi di assunzioni (“0”, “A”, “B”, “C”, “D”) di cui alla L. 107/2015;
- 5) che tale procedura di mobilità territoriale è stata “imposta” ai docenti assunti in forza della normativa di cui alla L. 107/2015, i cui criteri di determinazione della stessa erano demandati alla normativa contrattuale integrativa, così come previsto dal Dlg 297/1994 e CCNL applicabile art. 4;
- 6) che, in data 08/04/2016 era sottoscritto dalle OO.SS. e dai delegati del Miur, il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, anche col fine di “assicurare con la massima tempestività l'avvio delle operazioni propedeutiche all'inizio dell'anno scolastico 2016/17”;
- 7) che, ex art. 2, co. 3, CCNI citato, così si prevedeva: “3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita OM.”;



- 8) che, cioè, erano previste fasi di mobilità territoriale per i docenti assunti ex L. 107/2015, come la parte ricorrente, le cui modalità ed operazioni di partecipazione erano demandate ad apposito Decreto Ministeriale;
- 9) che, è bene precisare che, ex L. 107/2015, art. 1 co. 66, si è provveduto ad una suddivisione dei ruoli del personale docente su ambiti, detti “territoriali”, e su base regionale;
- 10) che così l’art. 1, co. 66, citato: *“A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l’ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando: a) la popolazione scolastica; b) la prossimità delle istituzioni scolastiche; c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.”*;
- 11) che tale scelta ha la finalità di prevedere le utilizzazioni e assegnazioni dei docenti su ambito e non più su singola scuola;
- 12) che, per l’A.S. 2016/17, le procedure di mobilità territoriale di cui sopra sono state effettuate su tali ambiti territoriali regionali;
- 13) che, in data 08/04/2016, con O.M. n. 241, il Miur disciplinava le procedure di cui al CCNI del 08/04/2016, dando così avvio alle operazioni di mobilità della Scuola per l’A.S. 2016/17, prevedendosi termini per la presentazione delle domande (art. 2), modalità di presentazione delle stesse (art. 3), e con scansione dei vari passaggi successivi, comprese le modalità di assegnazione delle cattedre negli ambiti territoriali (art. 4 – 9);
- 14) che la parte ricorrente partecipava alle procedure di mobilità per la scuola secondaria, classe di concorso A021, posto comune, esprimendo l’ordine



- di preferenza delle scuole e/o ambiti, come da documentazione allegata;
- 15) che, in data 28/07/2016, veniva pubblicato l'elenco dei trasferimenti interprovinciali, di cui alle operazioni di mobilità per l'A.S. 2016/17, ove la parte ricorrente veniva a conoscenza di essere stata assegnata nell'Ambito Piemonte 0008, ed oggi presso il Liceo Artistico "F. Faccio" di Castellamonte (TO);
- 16) che in data 31/08/2016 la parte ricorrente riceveva messaggio email dal sistema Miur, di cui al prospetto elaborato dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del Miur, di notifica assegnazione presso l'Ambito Piemonte 0008;
- 17) che tale provvedimento di assegnazione e/o trasferimento è illegittimo e/o nullo e/o annullabile e/o inefficace;
- 18) che la parte ricorrente si è trovata applicata, "d'ufficio" ed in via definitiva, nell'Ambito Piemonte 0008, dove oggi presta servizio presso il Liceo Artistico "Felice Faccio" di Castellamonte (TO), a seguito della sua partecipazione, obbligatoria, alle procedure di mobilità ex CCNI 08/04/2016, di cui infra;
- 19) che, con il presente ricorso, la parte ricorrente contesta l'illegittimità della procedura di mobilità "obbligatoria" e, quindi, della sua assegnazione, d'imperio, nell'Ambito territoriale Piemonte 0008 e rivendica il diritto alla sua assegnazione definitiva presso l'Ambito territoriale Toscana (nella specie, Pisa, quale sede di immissione in ruolo);
- 20) che sin d'ora si contesta la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del CCNI 08/04/2016, nella parte in cui obbligava la parte ricorrente a presentare domanda di mobilità professionale, in violazione dell'art. 399, co. 3, Dlgs 297/1994, per la già avvenuta assegnazione della stessa, in via definitiva, nella sede e/o ambito dell'immissione in ruolo, ex Dlgs 297/1994 (T.U. Istruzione) e L. 107/2015 *ratione temporis* applicabile;
- 21) che la parte ricorrente è stata assunta con contratto di lavoro a tempo



- indeterminato, sottoscritto in data 15/12/2015, in Pisa, con decorrenza giuridica dalla data del 01/09/2015, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla cd Fase "C", ai sensi dell'art. 1, co. 98, della L. 107/2015 ("Buona Scuola");
- 22) che tale assunzione avveniva nell'Ambito Territoriale della Provincia di Pisa, in quanto la parte ricorrente era inserita in posizione utile nella Graduatoria ad Esaurimento della Provincia di Pisa, dalla quale è stata attinta per la nomina in ruolo (assunzione dalle GAE);
- 23) che la parte ricorrente veniva assegnata, per l'A.S. 2015/16, in via provvisoria, presso l'Istituto Magistrale "E. Montale" di Pontedera, ove la stessa era titolare di un contratto per supplenza fino al termine delle attività didattiche;
- 24) che è diritto della parte ricorrente alla sua assegnazione presso l'Istituto Magistrale "E. Montale" di Pontedera, quale sede di prima immissione in ruolo, in prova e, poi, a seguito del superamento del periodo di formazione e prova, in via definitiva, ex art. 399, 437 - 440, 475, del Dlgs 297/1994, *ratione temporis* applicabili;
- 25) che, infatti, tale prima sede di assegnazione era da considerarsi definitiva, in applicazione della normativa quale l'art. 399, co. 3, Dlgs 297/1994, che così recita: "Accesso ai ruoli. [...] 3. I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all' articolo 33, comma 5, della medesima legge";
- 26) che, altresì, ex art. 475, Dlgs 297/1994, comma 4, si dispone che: "4. Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina.";
- 27) che la disciplina in materia di mobilità e/o trasferimenti a domanda del



personale docente è regolata dagli artt. 462 – 466 Dlgs 297/1994, così come la mobilità d'ufficio del medesimo personale trova la sua regolamentazione negli artt. 467 – 469 Dlgs 297/1994 (quest'ultima esclusivamente in caso di soppressione di posto, di cattedre o per incompatibilità ambientale);

28) che ex art. 470 Dlgs 297/1994 sono individuati i criteri oggetto di contrattazione collettiva integrativa, in materia di mobilità del personale, senza alcuna modifica e/o deroga della disciplina dei trasferimenti a domanda né in materia di assegnazione provvisoria;

29) che, nel caso de quo, la novella quale la L. 107/2015 (cd “Buona Scuola”), art. 1, co. 108, vigente dal 14/07/2015 al 26/05/2016 (anteriore alla modifica di cui al DL 42/2016 conv. con modificazioni in L. 89/2016), *ratione temporis* applicabile, non aveva previsto alcuna deroga al Dlgs 297/1994, per la parte ricorrente, quale docente assunta in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 (con decorrenza giuridica dal 01/09/2015), confermandosi anzi le previsioni di cui agli artt. 399 e ss del Dlgs 297/1994;

30) che così recitava l'art. 1, co. 108, L. 107/2015, *ratione temporis* applicabile:

*“108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b) , assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c) , e assegnati su sede provvisoria per l'anno*



scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopracitato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”;

- 31) che il vincolo triennale nella sede di prima assegnazione era altresì confermato dal CCNI mobilità del 13/05/2015, ex art. 7, co. 2, che così recita: “Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia superato il periodo di prova. Non sono, altresì, consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1.9.2015.”;
- 32) che, inopinatamente, in violazione di dette disposizioni, la parte ricorrente veniva assegnata, in via provvisoria, presso l'Istituto Magistrale “E. Montale” di Pontedera, quale appunto sede di prima nomina, di cui al contratto di immissione in ruolo;
- 33) che, cioè, ex Dlgs 297/1994, nonché ex CCNI mobilità 2015 citato, la parte ricorrente non poteva e non doveva essere assegnata in via provvisoria presso l'Istituto Magistrale “E. Montale” di Pontedera, ma la stessa doveva ritenersi applicata in via definitiva presso la sede di servizio di prima nomina, quale l'Istituto detto, in quanto docente assunta in ruolo con decorrenza dal 01/09/2015, A.S. 2015/2016;
- 34) che la parte ricorrente, a seguito dell'esito favorevole del periodo di formazione e prova, di cui agli art. 437-440 Dlgs 297/1994, così come richiamati e confermati dalla L. 107/2015, art. 1, co. 111-115, aveva diritto



- alla conferma definitiva presso l'istituto di applicazione di prima nomina, di cui al vincolo almeno triennale ex Dlgs 297/1994, art. 399 citato;
- 35) che è bene precisare che detto posto di prima nomina, cattedra presso l'Istituto Magistrale "E. Montale" di Pontedera, non apparteneva al c.d. "organico dell'autonomia", di cui alla L. 107/2015 art. co. 65 e ss., in quanto tale dotazione organica entrava a regime solo dall'A.S. 2016/2017, dopo la definizione degli "ambiti territoriali" e, quindi, si evidenzia l'esistenza di un posto vacante e disponibile di diritto nella Provincia di Pisa, al momento dell'assunzione della parte ricorrente;
- 36) che, cioè, il c.d. "organico dell'autonomia" e/o degli "ambiti territoriali" è operativo solo dall'A.S. 2016/2017, data successiva a quella di assunzione in ruolo della parte ricorrente, con applicazione della normativa Dlgs 297/1994 citata;
- 37) che nessuna deroga all'assegnazione definitiva, ex Dlgs 297/1994, è stata prevista dalla legge, di cui al vincolo triennale di permanenza nella sede di prima assegnazione per la parte ricorrente, assunta nell'A.S. 2015/2016;
- 38) che, quindi, si conferma che l'immissione in ruolo della parte ricorrente doveva essere, ed è, quella prevista dall'art. 399 e ss Dlgs 297/1994;
- 39) che, per le ragioni sopra dette, la partecipazione della parte ricorrente alle operazioni ex CCNI mobilità del 08/04/2016, su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, era, in modo giuridico, di impossibile attuazione;
- 40) che l'assegnazione definitiva della parte ricorrente presso la sede di prima nomina, sede di Pisa – Pontedera, con obbligo triennale di permanenza, ha trovato altresì conferma nel nuovo art. 1, co. 108, L. 107/2015, così come modificato dal DL n. 42/2016, art. 1 bis, conv. con modificazioni nella L. 26/05/2016, n. 89 (in vigore dal 29/05/2016), ove si evince che il vincolo triennale di permanenza ex art. 399 Dlgs 297/1994 doveva essere applicato a tutti i docenti assunti nell'A.S. 2015/2016;
- 41) che, in ogni caso, si rileva l'esistenza di posti vacanti e disponibili di diritto





- nell'ambito territoriale della Toscana e della Provincia di Pisa, al momento dell'immissione in ruolo della parte ricorrente;
- 42) che, a fronte del quadro normativo di cui sopra, si rileva l'illegittimità del CCNI mobilità del 08/04/2016, in particolare nella parte in cui "obbliga" la parte ricorrente a partecipare alle procedure indette;
- 43) che, sul punto, si contesta il potere del Miur, datore di lavoro, e delle OOSS di categoria, a stipulare e/o sottoscrivere contratti integrativi e/o accordi e/o intese, comunque denominati, peggiorativi rispetto al CCNL applicabile e/o il potere di stipulare CCNI al di fuori di espresse deleghe e/o autorizzazioni e/o comunque *contra legem*;
- 44) che, nella materia *de qua*, non esisteva alcuna delega e/o potere per le parti contraenti (Miur e OOSS) alla stipula di accordi, nei termini di "obbligo" dei docenti assunti nell'A.S. 2015/16, quali immessi in ruolo nelle c.d. fasi "B" e "C" della L. 107/2015, ad una procedura di mobilità professionale che era per gli stessi vietata dalla legge;
- 45) che quanto sopra in conseguenza ed in applicazione del Dlgs 165/2001, art. 40 e ss, e s.m.i., T.U. pubblico impiego, ove si prevede che la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge solo ove ciò sia previsto dalla fonte primaria di legge, e nei limiti da questa previsti;
- 46) che così dispone l'art. 40, co. 1, Dlgs 165/2001: *"1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del*



*trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.*”;

- 47) che, di conseguenza, l'accordo e/o clausole del CCNI 08/04/2016 sono illegittime e devono pertanto essere dichiarate nulle e/o annullabili e/o inapplicabili, con disapplicazione e/o annullamento di ogni atto amministrativo presupposto e/o conseguente, in danno della parte ricorrente, anche ex art. 1339 CC e art. 1419 CC;
- 48) che la deroga operata dal CCNI 08/04/2016, nei confronti del personale docente immesso in ruolo nell'A.S. 2015/2016, come è la parte ricorrente, è illegittima;
- 49) che l'art. 2, comma 3, CCNI 08/04/2016, è stato posto in essere in violazione della normativa di legge, Dlgs 297/1994, art. 399, co. 3, artt. 436, 462, 467, 470, 475, co. 4, nonché dell'art. 7 CCNI 13/05/2015, il quale ultimo era invece conforme alle disposizioni di legge in materia di divieto di assegnazione provvisoria ai neo-assunti in ruolo;
- 50) che tale illegittimità non può ritenersi sanata dalle modifiche introdotte dall'art. 1 bis DL n. 42/2016, conv. con modificazioni dalla L. n. 42/2016;
- 51) che, in sintesi, la detta normativa contrattuale è illegittima nella parte in cui “obbliga” i docenti alla presentazione della domanda di mobilità professionale, in deroga alla normativa di legge, per la già avvenuta assegnazione definitiva della parte ricorrente nella sede ove era stato superato il periodo di formazione e prova, per i motivi meglio sopra esposti;
- 52) che per tali motivi il provvedimento di mobilità e/o trasferimento della parte ricorrente è illegittimo e deve essere annullato e/o disapplicato e/o dichiarato inefficace;
- 53) che si chiede la disapplicazione della normativa regolamentare e/o contrattuale in contrasto con la normativa di legge inderogabile e di rango



- superiore;
- 54) che, in ogni caso, in punto illegittimità della procedura di mobilità, si rileva quanto segue;
- 55) che da una verifica di altri nominativi e/o candidati presenti nell'elenco del Bollettino Ufficiale, del relativo punteggio, fase e assegnazione, è risultato che numerosi docenti siano stati assegnati e/o trasferiti in modo illegittimo presso altri Ambiti Territoriali, tra i quali anche la Toscana, non richiesti e/o comunque in violazione della procedura prevista;
- 56) che, in particolare, si evidenzia una non corretta attribuzione dei punteggi spettanti, il mancato riconoscimento di titoli, e l'assegnazione ad Ambiti a candidati con punteggio inferiore ai legittimi aspiranti, con violazione dell'ordine di preferenza espresso e dei criteri di cui allo stesso accordo di mobilità (criteri di viciniorietà, etc.);
- 57) che, cioè, l'algoritmo e/o sistema informativo di assegnazione degli ambiti, utilizzato dal Miur nelle suddette procedure di mobilità, ha evidenziato l'esistenza di vizi e/o anomalie e/o errori;
- 58) che in conseguenza di tali vizi e/o anomalie e/o errori la parte ricorrente è stata assegnata "d'ufficio" presso l'Ambito Piemonte 0008;
- 59) che, cioè, in assenza di vizi e/o anomalie e/o errori la parte ricorrente non sarebbe stata assegnata e/o trasferita d'ufficio nell'Ambito Piemonte 0008;
- 60) che il Miur, ad oggi, non ha reso noto l'algoritmo e/o le procedure di sistema utilizzate di cui alla mobilità;
- 61) che quanto sopra è ulteriore prova della illegittimità delle procedure di mobilità e/o trasferimento, anche d'ufficio;
- 62) che, in ogni caso, erano esistenti posti vacanti e disponibili nell'Ambito Toscana (o quella che risulterà all'esito della fase istruttoria) del Comune di Pontedera o Provincia di Pisa, con diritto per la parte ricorrente ad essere qui assegnata;
- 63) che l'assegnazione e/o trasferimento della parte ricorrente nell'Ambito



- Piemonte 00008 è illegittima;
- 64) che il provvedimento di assegnazione definitiva nell'Ambito detto è altresì privo di qualsivoglia motivazione;
- 65) Sul periculum in mora;**
- 66) che in termini di danno grave ed irreparabile si evidenzia quanto segue;
- 67) che l'illegittimo operato del Miur, di cui all'assegnazione e/o trasferimento d'imperio della lavoratrice nell'Ambito Piemonte, in violazione della normativa di legge, ha gravi e perduranti conseguenze che giustificano la domanda in termini di urgenza ed in via cautelare;
- 68) che la parte ricorrente è privata, in conseguenza dei tempi processuali ordinari, della possibilità di ottenere un avvicinamento presso il luogo dei suoi affetti, della sua vita di relazione, della sua personalità, del suo domicilio, quale Pisa;
- 69) che trattasi di un diritto che sarebbe irrimediabilmente leso;
- 70) che, in particolare, la parte ricorrente si era trasferita per lavoro, dalla Calabria, nella provincia di Pisa, con inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento, traferendosi con i suoi familiari ed iniziando qui una nuova vita;
- 71) che, in Pisa, la parte ricorrente ha, oltre al proprio domicilio abituale, i suoi affetti, quali i n. 2 figli, Walter e Anna, economicamente non indipendenti e conviventi con la stessa;
- 72) che, pertanto, una sede di assegnazione più vicina ai figli, sarebbe di giovamento non solo alla parte ricorrente, ma anche agli altri familiari;
- 73) che la corretta assegnazione nell'Ambito Toscana, o comunque in una sede più vicina alla propria vita di relazione, consente alla parte ricorrente non solo di ottenere la sede di legittimità, ma, altresì, di ottenere il ricongiungimento con i suoi familiari;
- 74) che è inevitabile rilevare come la parte ricorrente sia in una forte sofferenza psicologica, che incide su tutti i propri rapporti affettivi, nonché nelle



- relazioni sociali;
- 75) che trattasi di pregiudizi di natura “irreparabile” e non meramente patrimoniali, in quanto intaccano la sfera dei diritti personali e familiari della parte ricorrente;
- 76) che tali esigenze sono meritevoli di apprezzamento, in quanto lo stesso CCNI sulla mobilità prevedeva l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento familiare;
- 77) che trattasi di diritti fondamentali della persona non altrimenti risarcibili;
- 78) che l’illegittima assegnazione, d’imperio, su Castellamonte, Ambito Piemonte 0008, costituisce un danno imminente ed irreparabile, in quanto la parte ricorrente, per svolgere il proprio servizio, è stata costretta a trovare una nuova sistemazione, trovandosi un alloggio concesso in locazione, quale l’unità immobiliare sita in Castellamonte fraz. Campo Canavese, e corrispondendo un canone pari ad € 350,00 mensili;
- 79) che occorre considerare gli ulteriori esborsi quali le spese accessorie all’immobile (condominiali, riscaldamento, etc.), nonché quelle per i viaggi di andata e ritorno da Castellamonte a Pisa, di cui ad una distanza pari a n. 350 km circa, che la ricorrente compie, ad ogni occasione (festività natalizie, immacolata, pasquali, etc.), per coltivare e mantenere i propri affetti e la propria vita di relazione;
- 80) che tale condizione potrebbe perdurare per almeno un biennio, sino alla prossima procedura di mobilità;
- 81) che, presumibilmente, tale condizione potrebbe protrarsi anche oltre il biennio, in quanto non vi è certezza di disponibilità di posti in Toscana alla prossima procedura di mobilità, anche conseguenza delle assegnazioni già avvenute con il piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015 e per le prevedibili nuove assegnazioni a seguito dell’esito delle procedure concorsuali, tutt’ora in corso nella Regione Toscana e ancora non definite;
- 82) che, inoltre, i docenti oggi applicati presso l’Ambito Toscana potrebbero



- vedersi consolidata la propria posizione, sempre in danno della parte ricorrente;
- 83) che la suddetta condizione di disagio è ulteriormente aggravata dalla circostanza che la parte ricorrente è oggi astretta ad un'assegnazione illegittima per un lungo periodo di tempo;
- 84) che è diritto della parte ricorrente ad una vita libera e dignitosa, secondo il dettato costituzionale;
- 85) che tali condizioni sono in grado di incidere in modo negativo sullo stato psico-fisico della lavoratrice e, nel caso specifico, l'ingiustizia subita potrebbe aggravare delle condizioni generali già compromesse;
- 86) che, infatti, la parte ricorrente soffre artrite psoriasica, patologia riconosciuta invalidante nella misura del 50%, come da certificazione allegata;
- 87) che, è bene rappresentare, che il clima rigido di Castellamonte peggiora tale condizione patologica cui è affetta la parte ricorrente, con ulteriore evidente danno e la sua assegnazione presso l'Ambito Toscana sarebbe di sicuro giovamento anche per le sue condizioni di salute;
- 88) che la parte ricorrente ha dovuto rinunciare alle cure del proprio medico curante, in quanto trasferita;
- 89) che, quindi, il tempo di un procedimento ordinario incide in maniera irreparabile sui diritti della parte ricorrente, la quale potrebbe non vedere alcuna disponibilità di posti anche nelle prossime procedure;
- 90) che, la parte ricorrente non ha altri redditi da lavoro che gli consentano di vivere una vita libera e dignitosa;
- 91) che la parte ricorrente ha promosso un tentativo di conciliazione in via stragiudiziale, con esito negativo;
- 92) che la parte ricorrente esprime ogni più ampia riserva di agire con autonoma azione per altri diritti maturati e maturandi e/o per il risarcimento di ogni danno, conseguenza dell'assunzione e/o trasferimento



illegittimo, nonché si riserva il diritto di proporre domanda per ottenere l'assegnazione su altri ambiti territoriali (qui non espressamente rivendicati) di cui alla domanda presentata, non appena a conoscenza dell'esistenza e/o disponibilità di cattedre, non rese note e/o tutt'ora non pubblicate dal Ministero, ed inerenti la fase di mobilità.

Tutto ciò premesso,

### RICORRE

al Sig. Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Ivrea, in funzione di Giudice del lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

In via cautelare, per le causali di cui in premessa, ritenuto sussistere il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora*, ed anche *inaudita altera parte*, voglia, in accoglimento della domanda d'urgenza: **accertare e dichiarare** l'illegittimità della condotta del Miur, in persona del Ministro in carica, in violazione della normativa di legge, e previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del CCNI mobilità 08/04/2016 e/o di altra normativa ritenuta applicabile; **accertare e dichiarare**, per le ragioni di cui in premessa, l'illegittimità del provvedimento di assegnazione e/o trasferimento della parte ricorrente nell'Ambito Piemonte 0008; **accertare e dichiarare** il diritto della parte ricorrente all'assegnazione nell'Ambito Toscana Provincia di Pisa ovvero in subordine in uno degli Ambiti territoriali ritenuto di giustizia, e di conseguenza **condannare/ordinare** al Ministero dell'Istruzione – Miur, in persona del Ministro in carica, corrente in Roma, Viale Trastevere 76/A, di assegnare la parte ricorrente nell'Ambito Toscana Provincia di Pisa ovvero in uno degli Ambiti territoriali ritenuto di giustizia, e, quindi, reintegrare/riammettere la parte ricorrente presso il detto Ambito con decorrenza immediata, con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della parte ricorrente, in quanto illegittimi e/o in contrasto con la normativa



applicabile, o comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il diritto vantato dalla parte ricorrente.

Voglia **condannare** il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca / Ufficio Scolastico Regionale di competenza / Ufficio Scolastico Territoriale di competenza, in persona del Ministro in carica legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, Viale Trastevere 76/A, a pagare tutte le spese, diritti ed onorari del giudizio.

\* \* \*

Si producono i seguenti documenti:

- 1) CCNL Scuola applicabile
- 2) CCNI mobilità 13/05/2015
- 3) CCNI mobilità 08/04/2016
- 4) O.M. Miur n. 241/2016
- 5) Contratto di assunzione a tempo indeterminato
- 6) Domanda di mobilità
- 7) Accettazione domanda di mobilità
- 8) Bollettino pubblicato in data 28/07/2016 sui trasferimenti scuola secondaria
- 9) Comunicazione email sistema informativo Miur
- 10) Certificato invalidità ASP Catanzaro 18/11/2009 (a) e 18/10/2016 (b);
- 11) Contratto di locazione immobile di Castellamonte;
- 12) Istanza tentativo di conciliazione;
- 13) Home page sito istituzionale UST Pisa.

\* \* \*

In via istruttoria, la parte ricorrente chiede di provare le circostanze di cui alle lettere della premessa, epurate da circostanze pacifiche e giudizi, precedute dalla frase "vero che" indicando a testi e/o informatori i Signori: il Dirigente dell'USR Piemonte e/o Toscana in carica o chi per essi, il Dirigente dell'Istituto di applicazione della parte ricorrente o chi per esso, con riserva di indicazione





nominativa, il Sig. Romanelli Carlo, Sig.ra Tartarini Assunta, Sig. Walter Cavarretta, Sig.ra Anna Cavarretta, Sig. Salvatore Cavarretta, Dott. Giuseppe Muccari, Sig.ra Claudia Presti, Sig.ra Sandara Lucarelli, Sig.ra Gabriella Giuliani, Sig.ra Manuela Di Staso, e con salvezza di estensione della lista nominativa.

Chiede inoltre, ove contestate dalla convenuta le circostanze di fatto di cui alla premessa, che il Giudice del lavoro voglia ordinare al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca / Ufficio Scolastico Territoriale di competenza la produzione in giudizio di tutti gli ordini di servizio indicanti i servizi e le mansioni svolte dalla ricorrente nel corso del rapporto, la domanda di mobilità presentata completa di allegati, il prospetto di disponibilità dei posti negli Ambiti Toscana e/o di quelli ritenuti di giustizia, al momento dell'assunzione della parte ricorrente ovvero nel corso o all'esito delle procedure di mobilità, i dati relativi al funzionamento e/o operatività del Sistema informativo utilizzato dal Miur nelle procedure di mobilità, copia del tentativo di conciliazione promosso, ovvero ogni altra documentazione utile al fine del decidere.

Ai fini del CU, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminato, Cu pari ad € 259,00. La parte ricorrente si dichiara esente ai sensi di legge.

*Salvis juribus.*

Massa, 03/01/2017

Avv. Daniele Biagini

Avv. Francesco Bertolini

#### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC**

Ai sensi dell'art. 151 cpc, il giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto della parte ricorrente



all'assegnazione presso l'Ambito Toscana, Provincia di Pisa.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con i potenziali insegnanti e/o candidati assegnati all'Ambito di diritto della parte ricorrente, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi assegnati nell'Ambito detto, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita all'impossibilità per l'istante di individuare il nominativo e l'indirizzo sede degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ufficio X Ambito territoriale della provincia di Pisa (Posta certificata: [usppi@postacert.istruzione.it](mailto:usppi@postacert.istruzione.it)), in persona del Dirigente p.t., corrente in Via Pascoli, 8, 56125 Pisa (PI), mediante la pubblicazione sul sito istituzionale <http://ospitiweb.indire.it/~pipv2/nuovo/index.php> o altro meglio individuato.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente e, comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.



Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/docenti appartenenti al Ministero di competenza, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei provvedimenti dei singoli interessati, nonché sito internet provvisto di specifica sezione dedicata alla pubblicazione degli atti notificati, individuato dal menù "atti di notifica" presente sulla pagina principale.

Che detta modalità è già stata disposta da molti Ecc.mi Tribunali, non escluso quello adito.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

#### FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione de presente ricorso:

- a) quanto al Miur convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza, nei modi di rito;
- b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ufficio X Ambito territoriale della provincia di Pisa (Posta certificata: usppi@postacert.istruzione.it), in persona del Dirigente p.t., corrente in Via Pascoli 8, 56125 PISA, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale <http://ospitiweb.indire.it/~pipv2/nuovo/index.php> o altro meglio individuato.

*Salvis juribus.*

Massa, 03/01/2016

Avv. Daniele Biagini

Avv. Francesco Bertolini

